

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge,

TRA

La Società **AMGAS SRL** con sede legale in BARI (BA), CAP 70125, CORSO ALCIDE DE GASPERI n. 320, Partita IVA e Codice Fiscale 06024230721, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bari al n. 457129 del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Dott. Giovanni Marzulli, nato a ***** e ivi residente in Via ***** Cod. fiscale | ***** (denominata di seguito come "Sponsor")

E

Il Comitato Territoriale UISP, con sede legale in BARI, Via Madonna della rena, 5, CAP 70123, Partita IVA 04757640729, Codice Fiscale 93026270723 nella persona del suo Rappresentante Legale Avv. Veronica D'Auria, nata ***** residente in ***** (denominata di seguito come "Sponsee")

PREMESSO CHE

- DI EVENTI
- a. lo *Sponsee* vanta di essere promotore di realizzazione ludico e sportivo e servizi connessi
 - b. lo *Sponsor* svolge attività di vendita gas ed energia elettrica e che, nell'ambito di tali attività ha interesse alla diffusione dei propri prodotti e del proprio marchio;
 - c. il presente contratto rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promozionaria pubblicitaria disciplinati dalle norme

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti. Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

Art. 2 - Scopi

1. Con il presente contratto lo *Sponsee* si impegna a realizzare iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio AMGAS S.r.l. dello *Sponsor*, nelle attività di cui alle premesse.

Art. 3 - Comunicazioni

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell'art.2, comma 1, L.n.192 del 1998 e dell'art. 4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.

Art. 4 - Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti

Lo *Sponsee* concede all'AMGAS S.R.L. la qualifica di SPONSOR nell'ambito dell'attività sportiva VIVICITTA' Ed. 2022 che si svolgerà il 10 Aprile 2022, confermandosi uno dei principali eventi di corsa podistica internazionale, una vera e propria festa dello sport, con un numero sempre più elevato di partecipanti e visitatori, dando quindi una grande visibilità grazie anche al supporto di Radio Rai 1 gr 1, promuovendo e pubblicizzando l'attività su facebook e sito istituzionale, l'immagine attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione sotto elencati:

- Personalizzazione del retro di tutte le maglie (circa 5.000 pz.) che verranno consegnate ai partecipanti iscritti
- Inserimento logo su sito ufficiale www.vivicitta.eu
- Posizionamento di flyer, locandine e totem da Voi forniti nella zona del percorso;

1. Lo *Sponsor* si impegna a fornire il marchio o l'immagine aziendale concordati con lo *Sponsee*.
2. Lo *Sponsee* si impegna a non effettuare alcuna prestazione pubblicitaria in favore di società concorrenti lo *Sponsor* per tutta la durata del presente contratto.

Art. 5 - Durata del Contratto

1. Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione evento attività e gli eventi che si svolgerà il 10 Aprile 2022 con partenza gara da Largo 2 Giugno - Bari.
2. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. È quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 6 - Facoltà dello Sponsor

1. È facoltà dello *Sponsor* effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con lo *Sponsee*.

Art. 7 – Corrispettivi

1. Come corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo *Sponsee* e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo *Sponsor* corrisponderà allo *Sponsee* la somma di € 6.500,00(seimilacinquecento) oltre IVA (se dovuta), il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario a seguito relazione dell'evento;
2. Lo *Sponsee* rilascerà debita fattura, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

Art. 8 – Pubbliche dichiarazioni

1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine l'una dell'altra.

Art. 9 - Esonero da Responsabilità

1. Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee allo *Sponsor*, così come la conduzione tecnico-sportiva in caso di Società/ Associazioni dilettantistiche sportive.
2. Lo *Sponsor* non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dallo *Sponsee* non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo *Sponsor*.

Art. 10. Garanzie di corretto adempimento

1. Lo *Sponsor* avrà la facoltà di incaricare, a sue spese, un supervisore con il compito di controllare le forniture ed il buon uso dei marchi durante le manifestazioni.

Art. 11 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Bari.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo *Sponsor* venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo *Sponsor* sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art.13 – Effetti della cessazione del rapporto

1. Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare ad evidenziare pubblicamente il rapporto stesso, né utilizzare i marchi e segni distintivi dell'altra parte.

In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di AMGAS (c.d. "data breach"), lo Sponsee ne informa immediatamente quest'ultima, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento. In tal caso, deve essere fornita a AMGAS una descrizione circa la natura della violazione dei dati personali, compreso le categorie e il numero approssimativo di interessati (persone fisiche) coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, descrivendo l'impatto della violazione dei dati personali su AMGAS e sugli interessati coinvolti. Lo Sponsee si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive a AMGAS ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste da AMGAS.

Agli interessati al trattamento (persone fisiche clienti finali o potenziali di AMGAS), i cui dati dovessero essere trattati dalle parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati, di farli integrare, rettificare, limitare, cancellare per violazione di legge e/o di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati. Spetta ad AMGAS, pertanto, con il supporto dello Sponsee, ove richiesto, fornire riscontro ad eventuali richieste correlate all'esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché comunicare le informazioni sul trattamento dei dati da fornire agli interessati – per il tramite dello Sponsee - al momento della raccolta.

Con la cessazione della Convenzione e con la consegna della documentazione contrattuale, lo Sponsee restituirà ad AMGAS e/o distruggerà tutti i dati personali detenuti sotto qualsiasi forma o mezzo, raccolti o ricevuti da o per conto di AMGAS. Lo Sponsee invierà tempestivamente ad AMGAS una comunicazione scritta attestante che tutti i dati personali sono stati restituiti e/o distrutti.

La raccolta e qualsiasi altro trattamento di dati personali difforme da quanto contemplato nella presente Convenzione, sono considerati una violazione sostanziale del Convenzione, per i quali lo Sponsee ne risponderà come autonomo titolare del trattamento.

Luogo, PARI
 Li 1/3/2022

Lo Sponsee
 UISP Comitato Territoriale Rai Are
 Via *****
 C *****
 P. *****

 L ***** r
 AI ***** S.r.l.
 II ***** ITE
 Dot ***** Jarzulli

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 9 (Esonero da responsabilità), art.11 (Clausola compromissoria).